

## REQUISITI AZIENDE TIROCINI GARANZIA GIOVANI

L'azienda ospitante è tenuta a:

- stipulare una **convezione** con il Soggetto Promotore e definire il **progetto formativo** individuale per ciascun tirocinante;
- **rispettare i limiti di ammissibilità, in termini numerici di tirocinanti**, all'interno della propria struttura ai sensi delle Linee Guida sui Tirocini di cui alla Deliberazione n. 292 del 19 luglio 2017 e ai sensi del disposto regionale di cui all'art. 68 della L.R. n. 9 del 2013;
- **designare un proprio tutor** ai sensi di quanto previsto dalla Delibera Giunta regionale n. 292 del 19 luglio 2017;
- **effettuare la comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio** pena il mancato riconoscimento della validità del tirocinio;
- **garantire la copertura assicurativa INAIL del tirocinante e la responsabilità civile verso terzi** con idonea compagnia assicuratrice (Questi sono gli unici costi a carico dell'impresa);
- **essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/2008 e smi**
- **essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e smi**;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata **informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n.81/2008 e smi, da attestare anche tramite autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.;
- **assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro presenze** e la successiva consegna al Soggetto Promotore, sia esso un CPI o un soggetto accreditato;
- non **impiegare i tirocinanti in attività** che non siano **coerenti** con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- **non avere in corso procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga** oppure a **non aver fatto ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa**, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini;
- **fornire al tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate**;
- **non inserire il tirocinante in orari notturni e/o festivi** fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tali modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio; l'inserimento in turni deve essere adeguatamente motivato e specificato negli obiettivi e modalità di svolgimento del PFI.
- **essere in regola con i versamenti contributivi (DURC).**



- **non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante**, salvo proroghe autorizzate nei casi disciplinati dal presente avviso.
- **Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.**
- **Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro occasionali**, ai sensi degli artt. 54 – bis del D.L. n.50/2017 convertito in Legge n. 96/2017, presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore nei sei mesi precedenti l'attivazione.
- **Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio**, ai sensi degli artt. 48-50 del D. Lgs. n.81/2015, presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
- **Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati all'esercizio di professioni regolamentate o ordinistiche** per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
- Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è **vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle per cui il soggetto ospitante ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti:**
  1. **licenziamento per giustificato motivo oggettivo;**
  2. **licenziamenti collettivi;**
  3. **licenziamento per superamento del periodo di comporta;**
  4. **licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;**
  5. **licenziamento per fine appalto;**
  6. **risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.**
- **Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.**